DISPOSIZIONI VARIE RIGUARDANTI L'ORGANIZZAZIONE DELL'AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Art. 36

Le merci in rimanenza dopo la chiusura di tutti i negozi saranno trasferite, per la vendita, alla Gestione dei magazzini della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato. Contemporaneamente, il fondo di dotazione dei magazzini predetti sara' reintegrato delle somme destinate, ai sensi dei regi decreti-legge 5 marzo 1925, n. 342, e 3 giugno 1926, n. 989, all'acquisto di generi di pertinenza della Gestione viveri "La Provvida".

Versione in vigore dal 26 agosto 1967, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni varie riguardanti l'organizzazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato
Estremi	Legge 27 luglio 1967, n. 668
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 11 agosto 1967

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-varie-riguardanti-l-organizzazione-dell-azienda-autonoma/art-36/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it